

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 17 dicembre 2004 (Stato 12 dicembre 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

² Nell'ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 1997⁷ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell'entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla traspo-

RU 2008 447

- 1 RS 101
- 2 FF 2004 5273
- 3 RS 0.360.268.1
- 4 RS 0.142.392.68
- 5 RS 0.360.598.1
- 6 RS 0.360.268.10
- 7 RS 138.1

sizione nel diritto svizzero e all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen e di Dublino.

³ Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1 capoverso 1:

- a. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
- b. Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931⁸ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Modifica priva d'oggetto. Vedi ora la legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri, in particolare l'articolo 127.

⁸ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]

⁹ RS 142.20

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'asilo

Titolo prima dell'art. 96

...

Art. 96

...

Art. 99 cpv. 1

...

Titolo prima dell'art. 102a

...

Art. 102a a 102g

...

Art. 107a

...

Titolo prima dell'art. 115

...

Titolo prima dell'art. 117a

...

Art. 117a

...

Titolo prima dell'art. 118

...

Art. 118 rubrica

Abrogata

¹⁰ RS **142.31**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

3. Legge del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità

Titolo prima dell'art. 19a

...

Art. 19a a 19c

...

4. Codice penale¹²

Art. 355 cpv. 3 lett. f e cpv. 7

...

Art. 355c a 355e¹³

...

5. Legge federale del 13 dicembre 1996¹⁴ sul materiale bellico

Art. 17 cpv. 3^{bis}

...

6. Legge del 20 giugno 1997¹⁵ sulle armi

Art. 1 cpv. 2 frase introduttiva

...

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 4

...

Art. 5 rubrica e cpv. 1 lett. a, cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 6

...

⁶ *Abrogato*

¹¹ RS 170.32. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

¹² RS 311.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

¹³ RU 2008 2179

¹⁴ RS 514.51 La modifica qui appresso é inserita nella LF menzionata.

¹⁵ RS 514.54. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 6

...

Art. 6a e 6b

...

Titolo prima dell'art. 8

...

Art. 8 rubrica, cpv. 1, 1^{bis}, 2^{bis} e 3-5

...

3-5 Abrogati

Art. 9

...

Art. 9a a 9c

...

Art. 10

...

Art. 10a

...

Art. 11

...

Titolo prima dell'art. 12

...

Art. 12

...

Art. 13 e 14

Abrogati

Titolo prima dell'art. 15

...

Art. 15

...

Art. 16 cpv. 1

...

Art. 16a

...

Art. 18

...

Art. 18a

...

Art. 20 cpv. 1

...

Art. 21

...

Art. 22a cpv. 2

...

Art. 22b

...

*Art. 25 cpv. 4**Abrogato**Art. 25a e 25b*

...

Titolo prima dell'art. 32a

...

Art. 32a a 32c

...

Titolo prima dell'art. 32d

...

Art. 32d a 32i

...

Art. 33 cpv. 1 lett. a ed f e cpv. 3 lett. a

...

Art. 34 cpv. 1 lett. c, d, f^{bis}, f^{ter} ed i

...

Art. 38a

...

Art. 39 cpv. 2 frase introduttiva e lett. c

...

Art. 40 cpv. 3 secondo periodo

...

Art. 42a

...

7. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta

Art. 182 cpv. 1 e 2

...

¹⁶ RS 642.11. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

8. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 57^{bis}

...

9. Legge federale del 3 ottobre 1951¹⁸ sugli stupefacenti

Art. 5 cpv. 1^{bis}

...

Titolo prima dell'art. 18a

...

Art. 18a a 18e

...

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 3.

Data dell'entrata in vigore:

Art. 3 n. 7 e 8: 1° marzo 2008¹⁹

Art. 3 n. 4 (art. 355c a 355e): 1° giugno 2008²⁰

Art. 3 n. 2, 3, 5, 6 e 9: 12 dicembre 2008²¹

Le rimanenti disposizioni: 12 dicembre 20

¹⁷ RS **642.14**. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

¹⁸ RS **812.121**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

¹⁹ DCF del 13 feb. 2008 (RU **2008** 479)

²⁰ O del 7 mag. 2008 (RU **2008** 2227).

²¹ O del 26 nov. 2008 (RU **2008** 5405 art. 1).